



Avviso pubblico “Progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti”:

Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di “di domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità”

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria
2014 – 2020 Asse “Inclusione sociale e lotta alla povertà”
Priorità di investimento 9.4 – R.A. 9.3

Il Comune di Terni, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 10 e in virtù:

- Della *Convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi di natura socio-assistenziale e socio sanitaria* sottoscritta tra i Comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni il 14/03/2017;
- Della D.G.R. n. 1251 del 30/10/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata approvata la “Linea Guida” in materia di assistenza familiare per le persone anziane in condizione di dipendenza assistenziale o di non autosufficienza, da ora in poi “Linea Guida”;
- Della “*Convenzione per la gestione dei servizi afferenti all’integrazione socio sanitaria ivi inclusa la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza*” tra il Comune capofila di Zona sociale n. 10, Terni, e l’Azienda USL n. 2;
- Dell’accordo *ex art. 15* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra il Comune di Terni, capofila di Zona sociale n. 10, e la Regione Umbria in data 30/10/2017, in attuazione della D.G.R. 923 del 28/07/2017 e della D.G.R. n. 1420 del 27/11/2017;

emana il presente Avviso pubblico di selezione per l’accesso ai benefici concessi a favore di anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità.

Art. 1 – Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso Pubblico finanzia misure volte al rafforzamento del diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa, al fine di riconoscere loro indipendenza e partecipazione alla vita sociale e culturale, in una prospettiva di invecchiamento “dinamico” basato su un’idea di società per tutte le età, multigenerazionale. Tenuto conto che l’età avanzata costituisce, da sola o in interazione con altri fattori, un ostacolo al pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di parità, si intende migliorare e potenziare l’offerta di prestazioni legate alla cura della persona e alla sua tutela contribuendo a sostenere la permanenza a domicilio degli anziani non autosufficienti.
2. Il presente avviso promuove l’incontro tra le diverse responsabilità (familiari, professionali, comunità territoriale, ecc.) e tra le diverse generazioni, la crescita di un mercato del lavoro regolare, l’integrazione tra i diversi settori delle politiche sociali, sociosanitarie, del lavoro e della formazione professionale, sostenendo la persona anziana non autosufficiente e la sua famiglia nelle scelte maggiormente rispondenti ai propri bisogni, al fine di incoraggiare l’assunzione di assistenti



familiari di promuovere la qualità dell'intervento prestato e di coadiuvare la famiglia nel lavoro di assistenza con l'obiettivo di ridurre il numero di inserimenti in struttura residenziale.

Art. 2 – Dotazione finanziaria, oggetto dell'intervento, ammontare e durata del contributo

1. Il presente avviso si colloca all'interno del quadro programmatico del POR FSE UMBRIA 2014-2020 nel seguente modo:

Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà;

Priorità di investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale.

Obiettivo specifico/RA: 9.3 aumento, consolidato, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti ai bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

Azione 9.3.6 Implementazione di buoni servizio [per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera], per la promozione dell'occupazione regolare nel settore.

Intervento specifico 9.3.6.1: *Non autosufficienza: Progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità*

2. La Zona sociale n. 10 destina per il presente avviso una dotazione finanziaria complessiva di €. 318.872,18. Tale somma sarà erogata agli aventi diritto compatibilmente con l'espletamento delle necessarie procedure di bilancio.
3. Con il presente avviso si eroga un contributo alla persona anziana non autosufficiente per lo svolgimento di un progetto personalizzato di "domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità" (d'ora in avanti progetto di domiciliarità) e, ove necessario, sulla base di un P.A.P. (Progetto Assistenziale Personalizzato) realizzato con i servizi territorialmente competenti per la scelta di uno o più assistenti familiari. La persona anziana non autosufficiente coadiuvata, qualora necessario, dal proprio *caregiver*, sceglie autonomamente il proprio assistente familiare ed è tenuta a instaurare direttamente con essi un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. La responsabilità della scelta dell'assistente familiare e la gestione del relativo rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali) sono esclusivamente a carico della persona anziana non autosufficiente. Fra l'assistente familiare e la persona anziana non autosufficiente non può sussistere vincolo di coniugio, di parentela o affinità entro il secondo grado (in linea retta e collaterale).
4. Il contributo è concesso per un importo massimo di € 3.000,00 per l'assunzione, con regolare contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa, di un assistente familiare per un orario minimo di 24 ore settimanali e per una durata del rapporto di lavoro di 12 mesi.
5. La durata massima del progetto di domiciliarità è di 12 mesi. Salvo proroghe.



6. Al termine del progetto di domiciliarità le persone anziane non autosufficienti risultate beneficiarie potranno continuare e/o rinunciare secondo le loro esigenze/scelte all'apporto dell'assistente familiare. Tuttavia, nel caso decidano di proseguire, le spese saranno a loro completo carico.

Art. 3 – Destinatari del contributo

1. Possono presentare domanda di ammissione per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti le persone che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a. Aver compiuto 65 anni di età;
 - b. Essere residente in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona Sociale n. 10;
 - c. Essere:
 - Cittadini italiani;
 - Cittadini comunitari;
 - Familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
 - Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di visto di breve durata.
 - d. Godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
 - e. Avere un ISEE d'importo pari o inferiore ad Euro 20.000,00 in corso di validità secondo la normativa vigente;
 - f. Trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - Invalidità civile almeno pari al 75%;
 - Accertata condizione di disabilità *ex artt. 3 e 4 della legge 104/1992*;
2. Le persone anziane non autosufficienti ricoverate presso una struttura residenziale possono presentare domanda solo ai fini del superamento della residenzialità.
3. Non possono presentare domanda coloro che fruiscono di altri contributi concessi per l'assunzione del medesimo assistente familiare.

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. La domanda contenente la proposta progettuale di domiciliarità e la relativa richiesta di contributo (di seguito "domanda") dovrà essere presentata dalla persona anziana in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 o da chi la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, con la modalità di seguito indicata:
 - a. Compilazione on-line (<https://servizidigitali.comune.terni.it/>) del modulo disponibile sul sito del Comune di Terni a seguito di identificazione tramite SPID;

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità differenti. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona nell'arco di validità del presente



avviso. Nel caso di presentazione di più domande sarà istruita l'ultima validamente ricevuta in ordine cronologico.

2. Ogni domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terni e sul sito nella sezione Avvisi non di gara e fino al 23/08/2021. Ai fini dell'osservanza di suddetto termine farà fede la data e il numero di protocollo indicati dalla segnatura. Inviata correttamente la domanda, l'utente riceverà una e-mail di conferma in cui verrà indicato il numero di protocollo della propria domanda.

L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dei sistemi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica on-line, approvata unitamente al presente avviso quale parte integrante e sostanziale del medesimo, denominata "Domanda di ammissione – Progetto di domiciliarità" (All.1) e "Formulario di progetto personale per la domiciliarità" (All.2). Entrambi gli allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte secondo le indicazioni contenute nei rispettivi modelli, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritta.
4. La domanda dovrà contenere:
 - a. Dati anagrafici della persona anziana non autosufficiente e, se necessario, di chi la legale rappresentante, nonché i recapiti per le comunicazioni dell'amministrazione (indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail);
 - b. Dichiarazione di essere:
 - Cittadini italiani;
 - Cittadini comunitari;
 - Familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
 - Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di visto di breve durata;
 - c. Dichiarazione di godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
 - d. Autocertificazione di accertato handicap che assume connotazione di gravità (ex artt. 3 e 4 L.104/92) e/o di invalidità civile almeno al 75%;
 - e. Certificazione ISEE ai sensi della normativa vigente in corso di validità;
 - f. Progetto di domiciliarità recante:
 - i. Gli obiettivi del progetto;
 - ii. La descrizione analitica dello stato in essere della persona e della prevista evoluzione del progetto in termini di maggiore autonomia, accompagnata da documentazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria di supporto;
 - iii. La descrizione delle necessità della persona anziana non autosufficiente;
 - iv. La tempistica e i costi previsti per l'assistente/i familiare/i;



- v. La dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'attuazione del progetto. Nel progetto di domiciliarità potranno essere indicati ulteriori costi afferenti alla realizzazione del progetto ma diversi da quelli previsti al precedente art. 2, comma 4, relativi ai servizi/interventi erogabili in risposta alle necessità della persona anziana non autosufficiente (ad es. trasporto e mobilità, mensa, lavanderia ecc.). I suddetti costi ulteriori sono finanziabili esclusivamente con risorse nazionali e regionali e locali.
- g. Dichiarazione da parte della persona anziana non autosufficiente o di chi, a tali fini, lo rappresenta legalmente, di piena autonomia nell'individuazione del dell'assistente familiare con il quale instaurerà un rapporto di lavoro regolare e nell'assunzione dei correlati obblighi derivanti dal ruolo di datore di lavoro.
5. Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., alle stesse dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. La domanda (comprensiva del progetto di domiciliarità e della relativa richiesta di contributo) di cui al presente articolo, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.

Art. 5 – Istruttoria di ammissibilità delle domande, valutazione delle proposte progettuali e approvazione delle graduatorie.

1. L'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 10 procederà all'istruttoria formale delle domande pervenute in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse.
2. Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto i requisiti di cui agli art. 3 e 4 del presente avviso ciascuna domanda potrà risultare:
 - a. Ammessa a successiva valutazione tecnica;
 - b. Non ammessa con motivazione;
3. Qualora la domanda risulti non ammessa ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, il provvedimento motivato di non ammissibilità del progetto per la domiciliarità sarà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
4. Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva verifica di coerenza e valutazione tecnica ai fini della loro collocazione in ordine di priorità
5. La verifica di coerenza ha a oggetto gli obiettivi indicati nel progetto di domiciliarità, le prestazioni richieste e i tempi previsti per la loro attivazione, anche sulla base delle informazioni relative ai servizi e agli interventi sociali e socio-sanitari già in atto. Se il progetto evidenzia situazioni particolari potranno essere chieste integrazioni al medesimo al fine di definire possibili soluzioni concertate.
6. Le domande che risultano incoerenti sono dichiarate non ammissibili a finanziamento (rigetto motivato della domanda).
7. Alle domande ritenute coerenti, in sede di valutazione tecnica saranno attribuiti i punteggi come segue:



- a. Presenza nello stato di famiglia di altri componenti in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1, lett. e), attestata da apposita documentazione, da allegare alla domanda: 1 PT per ciascun componente;
- b. Situazione reddituale ISEE:
 - Fino a €. 5.000,00: 4 PT;
 - Da €. 5.001,00 a €. 10.000,00: 3 PT;
 - Da €. 10.001,00 a €. 15.000,00: 2 PT;
 - Da €. 15.001,00 a €. 20.000,00: 1 PT;
- c. Orario di lavoro dell'assistente familiare:
 - A tempo pieno: 1 PT;
- d. Famiglia monoparentale: 1 PT;

A parità di punteggio la priorità verrà data in base all'ordine cronologico di ricezione. Le domande saranno finanziate fino a esaurimento delle risorse.

8. Le fasi di verifica dell'ammissibilità, coerenza e valutazione tecnica dovranno concludersi entro un massimo di 30 giorni dal termine di cui all'art. con:
 - Provvedimento di ammissibilità del progetto e finanziamento del medesimo;
 - Provvedimento di ammissibilità del progetto e non finanziamento del medesimo per esaurimento delle risorse disponibili;
 - Rigetto motivato per difetto di coerenza;
9. L'elenco contenente gli esiti di cui al precedente comma dovrà essere pubblicato entro e non oltre 40 giorni dal termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 4 c. 2, nel rispetto delle norme vigenti. Il provvedimento motivato di rigetto per difetto di coerenza verrà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
10. L'amministrazione comunale comunicherà ai destinatari entro il termine il quale dovrà essere sottoscritto il "*Patto Assistenziale Personalizzato*" di cui al successivo Art. 6 a pena di decadenza. Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dalla persona anziana non autosufficiente o dal suo legale rappresentate.

Art. 6 – Spese ammissibili, modalità e tempi di erogazione del contributo e rendicontazione

1. Sono ammissibili le sole spese sostenute e quietanzate dalla persona anziana non autosufficiente per la retribuzione della prestazione di lavoro dell'assistente familiare assunto con regolare contratto di lavoro.
2. La persona anziana non autosufficiente beneficiaria, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del P.A.P. dovrà comunicare l'avvio del progetto presentando copia di regolare contratto di lavoro con un assistente familiare e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente, e nell'ipotesi di ricovero presso una struttura residenziale, presentando anche la lettera di dimissioni dalla stessa, a pena di decadenza salvo proroga autorizzata dall'Ufficio di Piano dietro motivata richiesta.
3. Ai fini della rendicontazione delle spese ammesse nel provvedimento di concessione e dell'erogazione della quota di contributo di cui al comma 1, la persona anziana non autosufficiente, o chi, a tali fini, la rappresenta legalmente, presenta all'amministrazione



comunale (Ufficio di Piano c/o Direzione Welfare del Comune di Terni), la seguente documentazione:

- a. Contratto di lavoro sottoscritto e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio rapporto di lavoro nel rispetto della normativa;
 - b. Cedolini dello stipendio (buste paga) quietanzati e documenti utili ad attestare che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, cioè assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
 - c. Report/timesheet delle attività svolte dall'assistente domiciliare sottoscritti da quest'ultimo e dal destinatario datore di lavoro e/o da chi lo rappresenta.
4. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità, salvo diversa disposizione prevista dal provvedimento di concessione:
- a. Il 20% del contributo concesso a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2;
 - b. Il 35% del contributo concesso a seguito di rendicontazione del 20% di cui alla lett. a);
 - c. Il 35% del contributo concesso a seguito di rendicontazione del 35% di cui alla lett. b);
 - d. Il 10% del contributo concesso, previa positiva determinazione da parte dell'Ufficio di Piano, a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammissibili sostenute e documentate entro 2 mesi dal termine di conclusione del progetto di domiciliarità.

Art. 7 – Decadenza, sospensione e revoca del contributo

1. Tutti i requisiti previsti all'art. 3 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
2. Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) c) ed e), nonché della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria, pena la decadenza dal contributo a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita dei suddetti requisiti, il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio di Piano del Comune della Zona sociale n. 10
3. Qualora nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'impegno e il termine di conclusione del progetto intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità dello stesso l'amministrazione comunale si riserva di disporre la rimodulazione o la sua conclusione anticipata. Il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio di Piano del Comune capofila della Zona sociale n. 10 entro 15 giorni. A decorrere da tale comunicazione, l'amministrazione procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 5, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione. Il contributo verrà sospeso anche nel caso di ricoveri superiori a tre mesi e inferiori a sei presso una struttura residenziale o protetta. Qualora la permanenza nella struttura residenziale superi i sei mesi il destinatario dell'intervento decade dal beneficio concesso.
4. Nelle ipotesi di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai requisiti di cui al comma 1, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme

eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali.

Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno riconosciute al destinatario del contributo solo le spese di cui al precedente art. 6, comma 1 quietanzate e sostenute fino al mese precedente la data decadenza o la data di conclusione anticipata del progetto.

- Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 8 saranno riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso l'amministrazione comunale procede alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, individuate dal provvedimento di revoca.

Art. 8 – Controlli e verifiche

- Il Comune di Terni, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati, e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
- Sono previste, da parte del Comune di Terni capofila della Zona Sociale n 10, della Regione o di altri soggetti abilitati verifiche e/o controlli in loco, anche senza preavviso, sulla corretta attuazione del progetto personale per la domiciliarità degli anziani non autosufficienti e sulla coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle dichiarate nel progetto personale per la domiciliarità.

Art. 9 – Informazioni sul procedimento

- Ai sensi della L. 241/1990, e ss.mm.ii. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è la Direzione Welfare del Comune di Terni.
- Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Accardo, dirigente *ad interim* della Direzione Welfare del Comune di Terni, capofila della zona sociale.
- L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è L'ufficio amministrativo della Direzione Welfare.
- Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante istanza scritta con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge e del regolamento Comunale approvato con DCC 3/2014.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

- Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura



personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di TERNI in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di TERNI in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto, 7, di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Terni che può essere contattato al seguente riferimento telefonico 0744/5491 o all'indirizzo PEC comune.terni@postacert.umbria.it. È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo: rpd@comune.terni.it

Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Donatella Accardo in qualità di Dirigente *Ad interim* della Direzione Welfare del Comune di Terni.

Art. 11 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di TERNI, in via esclusiva.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

PER LA DIRIGENTE *Ad interim*

Dott.ssa Donatella Accardo

In Sostituzione

LA DIRIGENTE – Polizia locale e Mobilità

Dott.ssa Gioconda Sassi